COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)

Prot. N. 6695 del 04.04.2022

Ordinanza Sindacale n.03 del 04/04/2022

OGGETTO: Divieto di utilizzo di coriandoli in plastica o di altri prodotti similari

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Tropea è da tempo impegnato nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;

Ritenuto che, oltre al carnevale che ha già comportato significative criticità come conseguenza dell'uso coriandoli, sul territorio comunale si realizzano altre iniziative che possono comportare il lancio di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica e similari in materiali non naturali);

Considerato che la dispersione di tali prodotti su suolo pubblico è causa di imbrattamento di calli, campi, strade, marciapiedi, bordi di marciapiedi, caditoie stradali, luoghi pubblici, oltre che di intasamento dei chiusini in caso di pioggia, con conseguente inquinamento ambientale, con i conseguenti impegni ed oneri per l'Amministrazione Comunale, oltre al danno dell'immagine della Città;

Ritenuto quindi di dover far fronte alle problematiche connesse all'eventuale utilizzo di coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, e similari in materiali non naturali) su aree pubbliche, che oltre ad imbrattare e ledere il decoro urbano, inquinano e creano un danno all'ambiente.

Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti necessari per ridurre ed eliminare il fenomeno;

Preso atto che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ha stabilito che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa adottare specifici provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Rilevato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del patrimonio culturale e che le motivazioni del presente provvedimento attengono alla tutela del decoro, del patrimonio culturale e della vivibilità urbana della città di Tropea;

Precisato che il centro storico di Tropea rappresenta il cuore pulsante della vita cittadina, ed accoglie ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo che giungono a Tropea per godere di un patrimonio che necessita di essere preservato in ragione dello straordinario valore culturale insito;
Visti:
l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislative 267/2000 n. 267;
il decreto-legge del 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge ii 18/04/2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
il Regolamento di Polizia Urbana,

Per i motivi evidenziati in premessa

ORDINA

il divieto su tutto il territorio comunale di Tropea, di utilizzare coriandoli in plastica e altri prodotti similari (es. stelle filanti in plastica, cannoni spara coriandoli in plastica, e similari in materiali non naturali), in occasione di feste, manifestazioni ed eventi, nonché durante il Carnevale.

STABILISCE

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 ad € 500,00. **Delle violazioni commesse dai minori risponderanno gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i soggetti tenuti alla loro sorveglianza.**
Ai trasgressori del presente divieto si applica la misura cautelare del sequestro amministrativo dei coriandoli in plastica e degli altri prodotti similari, come disposto dall'art.20 della legge 24 novembre 1981, n.689, finalizzato alla confisca ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge.
La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediate.
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione alla presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Calabria, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea della Polizia, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea.
A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rendo noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Domenico Papalia.

Il Sindaco della Città di Tropea
Avv. Giovanni Macrì[1]

1*Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*